



Il Prefetto della Provincia di Pavia

Protocollo M_IT PR_PVSPC [] 19/12/2023 Area III
Riferimento protocollo procedimento M_IT PR_PVSPC [] 21/06/2023

VISTO il verbale n. [] del 30/03/2023 redatto dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale Tromello e Gambolò a carico di [] e residente in [] relativo alla violazione dell'art. 142 del C.d.S in Gambolò – Via Lomellina 19 con il veicolo targato []

VISTO il ricorso presentato da [] relativo ad una infrazione registrata attraverso un dispositivo di rilevazione della velocità di tipo fisso;

VISTE le controdeduzioni presentate dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Tromello e Gambolò;

CONSIDERATO che è stata svolta una ulteriore specifica istruttoria con il contributo tecnico della Sezione di Polizia Stradale;

VISTE le note pervenute dal Comando Polizia Stradale di Pavia, da ultimo in data 11 dicembre 2023;

RILEVATO che l'installazione del rilevatore di velocità di tipo fisso in argomento non rispetta quanto statuito dal Decreto Ministeriale n. 282/2017, precisamente ai punti 7.5 e 7.6, in quanto non risulta soddisfatta la distanza minima di un chilometro richiesta tra la postazione di rilevamento e l'ultimo segnale stradale indicante la velocità consentita che insista su una strada in cui tale limite risulta diverso da quello presente sull'arteria principale su cui è installato l'autovelox;

RITENUTO necessario assicurare, anche d'ufficio, il rispetto dei principi e criteri stabiliti nella Legge 120 del 2010 e nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 2017, che risultano vincolanti per tutti gli Organi Accertatori;

VISTO, altresì, l'orientamento della Supreme Corte di Cassazione al riguardo, da ultimo l'ordinanza n. 25544 del 31 agosto 2023, in cui si conferma la doverosità del rispetto del Decreto Ministeriale n. 282/2017 e si afferma che: "il capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017 dispone: "Nel caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo della intersezione, sia maggiore che minore (il corsivo è del Collegio) rispetto a quello ripetuto dopo l'intersezione, la distanza minima di un chilometro si computa dopo quest'ultimo in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio alla postazione lo stesso trattamento" e, inoltre, che: "il segnale di limite di velocità, poiché prescrive un divieto (di superare quella velocità), segnala in ogni caso un'imposizione, indipendentemente dall'esistenza di un precedente limite e dall'entità di tale limite. Si aggiunga che il decreto ministeriale si informa a un'esigenza di uniformità semplificante che difficilmente lo espone a rilievi sul fronte della ragionevolezza ex art. 3 Cost."

VISTI gli artt. 203 e 204 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni);

VISTO il decreto n. 37792 in data 22/06/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area III, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 19/5/2000 n. 139 e degli artt. 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2005 e il decreto prefettizio n. 44706 GAB del 21/07/2023 con cui sono state disciplinate le funzioni sostitutive tra i Dirigenti in servizio presso questa Sede

DISPONE

l'archiviazione del verbale di accertamento sanzionatorio in premessa, per le motivazioni summenzionate.

Pavia, 19/12/2023

p. IL PREFETTO
Il Viceprefetto
Dott. ssa Cecilia Nardelli

Il presente atto è stato predisposto tramite il sistema informativo automatizzato della Prefettura di Pavia (SANA), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, integrazioni e regolamenti tecnici. La firma autografa è sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39. Il responsabile dell'ufficio, nonché dell'immissione, riproduzione, trasmissione e emanazione del presente provvedimento, è Il Viceprefetto Dott. ssa Cecilia Nardelli.

ml.909902049 SANAPAVIA.A31 ve-RC-cd-oa-CO-Doc OA01
Informazioni in merito a questo procedimento sul sito Internet <http://sana.interno.it>